

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

È costituita l'Associazione Culturale "Amici della Formazione e dell'Educazione Attiva ETS" (in breve, anche "AFEA ETS"), di seguito - per brevità - anche "Associazione", avente sede legale in Roma. Il trasferimento della sede legale, all'interno del comune di Roma, non comporta modifica statutaria, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'Estero, uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente statuto.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Articolo 2

L' "AFEA ETS" è una libera associazione apartitica, apolitica, asindacale, senza scopo di lucro, non persegue altri fini se non quelli previsti dall'oggetto sociale ed è regolata dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile e dal codice terzo settore.

Articolo 3

L' "Associazione" ha durata illimitata. Può aderire ad organismi regionali, nazionali, comunitari o internazionali, in armonia con i propri scopi sociali.

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi



dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 D.Lgs.117/2017, *lettera d*));
- formazione universitaria e post-universitaria (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. g*));
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. f*));
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. i*));
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. l*));
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. v*));
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. w*));
- organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche (art.5 D.Lgs.117/2017 *lett. t*)).

Le attività suddette hanno come scopo:

- a) Promuovere l'alfabetizzazione dei cittadini nell'ambito dell'educazione finanziaria, della salute, del benessere, della cittadinanza, dei diritti umani, della diversità e della comprensione interculturale e ambientale, dell'economia e dei consumi sostenibili, dell'educazione alimentare, musicale e in ogni ambito in cui si percepisca un bisogno educativo, attraverso iniziative di formazione presso le scuole, di ogni ordine e grado, e le Università;
- b) Organizzare iniziative ed eventi per accrescere le conoscenze di base sui temi sopra elencati;
- c) Promuovere, progettare e realizzare eventi di formazione e aggiornamento del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016, negli ambiti trasversali e specifici previsti dalla direttiva stessa;
- d) Promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo delle conoscenze negli ambiti di cui al precedente punto 1 e favorirne il perfezionamento tecnico e culturale;
- e) Progettare, realizzare, promuovere e gestire un sistema strutturato di formazione e/o di perfezionamento continuo, anche per il personale della Scuola di ogni ordine e grado e dell'Università, contribuendo ad implementare un sistema di conoscenze, sia in relazione a bisogni individuali e sociali degli studenti, sia per incrementare le competenze trasversali di insegnanti, personale ATA e dirigenti.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'“Associazione” può provvedere a:

- 1) organizzare incontri, dibattiti, tavole rotonde, corsi, seminari, master di approfondimento, manifestazioni culturali, rassegne musicali ed artistiche

in genere, esposizioni, concorsi letterari, fotografici, culinari e di pittura, attività di studio, ricerca, documentazione e informazione, studi, pubblicazione di saggi, nonché viaggi in Italia e all'Estero;

2) promuovere e gestire, mediante studi, ricerche e attività, anche pratiche, progetti di recupero e di riqualificazione sociale e professionale di persone fisiche ad ogni livello;

3) svolgere e realizzare studi e ricerche su problematiche e temi rientranti nell'oggetto sociale di carattere privato e pubblico anche creando un proprio centro di documentazione e informazione multimediale, relativa biblioteca a sostegno dell'attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, istruzione, formazione, certificazione di qualità;

4) stampare e diffondere qualunque tipo di stampato o mezzo informatico multimediale, anche periodico;

5) Organizzare corsi di formazione all'interno di Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e dell'Università, anche sotto forma di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

A titolo esemplificativo, l'“Associazione” potrà svolgere le seguenti attività:

Culturali: tavole rotonde, congressi, dibattiti, mostre, corsi di lingua, di musica e di formazione in genere, inchieste, seminari, rappresentazioni teatrali, concerti, produzione e proiezione di film e documentari culturali, viaggi e soggiorni anche di studio in Italia e all'Estero;

Sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi;

Ricreative: ideazione, organizzazione, produzione, realizzazione e partecipazione a vario titolo alla realizzazione di avvenimenti teatrali, artistici, musicali e culturali

in genere sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni.

In relazione agli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai progetti dedicati e riservati alle comunità scolastiche di ogni ordine e grado e all'Università, l'Associazione potrà progettare, registrare e gestire, in ogni loro fase, i progetti formativi che la stessa svilupperà in proprio.

L'associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con gli appositi decreti ministeriali, nonché le indicazioni dell'assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Articolo 5

L' "AFEA ETS" potrà affiliarsi ad associazioni, enti o federazioni, nazionali o internazionali, al fine di raggiungere gli scopi sociali e partecipare, quale socio, ad altri circoli ed associazioni aventi scopi analoghi o complementari, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari in linea o complementari a quelli dell'Associazione". La posizione nei confronti degli ordini professionali di appartenenza, di eventuali collaboratori o volontari, eventuali fondazioni o centri studi dei detti ordini, ovvero delle associazioni sindacali di categorie di lavoratori o di categorie professionali, che dovessero interagire con l'Associazione, è assolutamente neutrale e i rapporti dovranno essere funzionali e strumentali al raggiungimento delle descritte finalità dell'Associazione

TITOLO 2

MEZZI PATRIMONIALI

Articolo 6



Il patrimonio dell'“Associazione” è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici privati o di persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio erogate per i fini propri dell'Associazione.

Articolo 7

Per l'adempimento dei suoi compiti l'“Associazione” dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative di ammissione dei soci;
- b) quote associative annue;
- c) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- d) oblazioni volontarie, lasciti, donazioni di soci o di terzi;
- e) corrispettivi per cessione di beni e prestazioni dei servizi resi in conformità ai propri fini associativi;
- f) rendite provenienti da attività reali;
- g) contributi erogati dallo Stato, dalla UE, da altri enti pubblici o privati, da associazioni, fondazioni, consorzi, cooperative, persone fisiche o giuridiche, anche non costituite sulla base del diritto domestico, o eurounitario, in relazione alla sua attività associativa;
- h) progetti di crowdfunding;
- i) proventi vari.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote annue associative e le

modalità di versamento.

Articolo 9

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'“Associazione”, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' “Associazione” stessa.

Articolo 10

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 11

L'esercizio economico-finanziario comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Deve essere presentato il bilancio ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.117/2017 da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo per la sua approvazione. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, deve essere posto in visione a tutti i Soci, tenendolo a disposizione dei Soci stessi che intendono consultarlo, tramite il deposito dello stesso presso la sede dell'associazione, almeno 20 gg. prima dell'assemblea, o pubblicazione sul sito internet. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

Laddove sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

TITOLO 3

SOCI

Articolo 12

I soci si distinguono in: Senior, Ordinari, Sostenitori, Fondatori, Benemeriti.

Nello specifico:

a) Soci Senior: Sono i soci (persone fisiche) che (i) versano la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo, (ii) hanno ricoperto la qualifica di soci ordinari per almeno 5 anni e (iii) presentano altresì, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:

- Frequentazione documentata ad incontri formativi nel triennio solare precedente quello in cui si presenta la richiesta, per almeno 90 classi/gruppi/eventi complessivamente, con un minimo di 25 classi/gruppi/eventi per ogni anno;
- Frequentazione documentata di incontri formativi di altri partecipanti al progetto (nella qualità di docenti-formatori), per almeno 10 classi/gruppi/eventi complessivamente, con un minimo di 4 classi/gruppi/eventi per ogni anno;
- Frequentazione documentata di incontri per la creazione ovvero il miglioramento di almeno n.1 progetto formativo per ognuno dei tre anni precedenti l'iscrizione.

I soci senior hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci;

b) Soci Ordinari: Sono i soci (Persone fisiche) che (i) versano la quota

annuale stabilita dal consiglio direttivo, (ii) hanno ricoperto la qualifica di soci sostenitori, per almeno 1 anno, e (iii) presentano altresì, congiuntamente, le seguenti caratteristiche;

- Frequentazione documentata ad incontri formativi nel triennio solare precedente quello in cui si presenta la richiesta, per almeno 50 classi/gruppi/eventi complessivamente, con un minimo di 15 classi/gruppi/eventi per ogni anno;
- Frequentazione documentata di incontri formativi di altri partecipanti al progetto (nella qualità di docenti-formatori), per almeno 4 classi/gruppi/eventi;

I soci ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci;

c) Soci Sostenitori: Sono i soci che (Persone fisiche) sono sostenitori del progetto e versano la quota annuale per essi stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori hanno diritto di voto in assemblea. Possono iscriversi in qualsiasi momento dell'anno versando la quota associativa;

d) Soci Fondatori: Sono i soci che hanno fondato l'"AFEA", versano la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo e possono, se in regola con i pagamenti della quota sociale annuale, assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. I soci fondatori hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci;

e) Soci Benemeriti: sono persone fisiche nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e che sono esentati dalla quota d'iscrizione annualmente stabilita. I soci benemeriti hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci;

Articolo 13



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo per decesso, recesso od esclusione. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 14.

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e versano la quota associativa annuale come determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere visione dei libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; la richiesta da parte dell'associato deve contenere la motivazione della richiesta e quali libri si intende visionare.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di una risposta entro sessanta giorni, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 17

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà del recesso e non è previsto alcun rimborso delle quote associative già versate. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo. La qualifica di socio non si trasferisce a causa di morte.

Articolo 18

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità, mancato

rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 19

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Comitato Scientifico;
- g) L'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA dei Soci

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione o pubblicati sul sito internet, a disposizione di tutti soci che abbiano interesse alla loro lettura. L'anno sociale coincide con l'anno solare, e pertanto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'Assemblea provvede:

- alla nomina dei Consiglieri del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- nomina i Soci benemeriti;
- nomina gli eventuali componenti del Comitato Scientifico;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, ovvero la sua trasformazione in altro ente.

Le delibere dell'Assemblea devono essere depositate presso la sede dell'Associazione e messe a disposizione dei soci che abbiano interesse alla loro lettura e/o pubblicate sul sito internet. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, il quale ne assumerà anche la Presidenza, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci o da almeno tre consiglieri del Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, se presente, o dal Consigliere più anziano di età. Qualora anche quest'ultimi fossero assenti, da un socio eletto a maggioranza dei presenti. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, legalmente adottate, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea viene convocata tramite invio per mail non certificata dell'avviso di convocazione otto giorni prima della data prescelta e/o pubblicazione dell'avviso sul sito internet. Nell'Assemblea hanno



diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e potrà presentare una sola delega di un altro associato. Per quanto non previsto dal presente statuto in fatto di assemblee i soci devono richiamarsi agli articoli 20-21-22-23 del Codice Civile. Durante l'Assemblea il Presidente ha il potere di estromettere dalla stessa, anche temporaneamente, i singoli soci per intemperanze od altri gravi motivi disciplinari.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio all'interno nomina un segretario che redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione. Tutte le cariche sociali sono della durata di tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spetta la formulazione di regolamenti interni e la gestione delle iniziative secondo i programmi e gli indirizzi determinati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è anche tenuto a presentare all'Assemblea una relazione annuale illustrativa dell'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, con avviso inviato per mail non certificata otto giorni prima della data prescelta, ed ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione del Presidente, o del vicepresidente, e di almeno tre dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi Consiglieri, o tra i soci, dei delegati per le varie attività della Associazione, i quali

svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di Sua temporanea assenza e nel caso in cui non sia in grado di assolvere la sua funzione.

IL TESORIERE

Il Tesoriere svolge la funzione di gestire le entrate e le uscite dell'associazione e di preparare il bilancio consuntivo e preventivo. Provvede alla riscossione delle entrate e alla tenuta dei libri contabili e alle spese previo mandato del Presidente.

La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche dal Presidente o dal Vicepresidente.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico che è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) membri che coprano un'ampia gamma di competenze tecnico-scientifiche. I membri del Comitato Scientifico devono

essere scelti fra personalità (anche professionisti) di provata competenza degli ambiti di intervento dell'Associazione, soci o non soci. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Essi svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione). Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente, che lo rappresenta, partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico sono revocabili dal Consiglio Direttivo per gravi irregolarità, per inerzia o assenza dell'attività del Comitato stesso.

I membri del Comitato Scientifico possono proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nell'ambito delle attività dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per procedere alla valutazione dell'andamento dei progetti dell'Associazione, redigendo apposita relazione annuale sottoposta al Consiglio Direttivo.

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o sia facoltativamente deliberato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO 4

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 20

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO 5

NORME FINALI

Articolo 22

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle leggi dello Stato italiano in materia di associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma 15/04/2026

Michele Lapicciarella

